



COMUNE DI GENOVA

118 22 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-81 del 15/03/2017

AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE DAL CIMITERO IDENTIFICATO CON IL TOPONIMO "CIMITERO DI FEGINO" AI SENSI DELL' ART. 28 DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO AD USO LEGNAIA – DEPOSITO PELLETS NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DELLA COSTIERA 5

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 32 in data 13 aprile 2017;

Su proposta dell'Assessore all'Edilizia Privata Stefano Bernini;

Premesso:

- che il Piano Urbanistico Comunale vigente, all'art.15, comma 6, collocato nell'ambito della disciplina tecnica generale, individua le fasce di rispetto delle nuove costruzioni dal perimetro degli impianti cimiteriali, fissandole in metri 200 e prevede che tale distanza possa essere ridotta fino al limite di metri 50 con deroga da parte del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della A.S.L.;
- che detta norma del Piano Urbanistico Comunale si pone in coerenza con le previsioni contenute nell'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n° 166 che, nel disciplinare l'edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali, ha modificato l'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al regio decreto 1265/1934 disponendo che "i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
- che il medesimo articolo introduce la facoltà per il Consiglio Comunale di consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche ed interventi urbanistici, ed estendendo detta facoltà anche alle ipotesi di "realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;

Premesso altresì:

- che il comproprietario del terreno identificato a Catasto Terreni alla Sezione 3 (C) – Foglio 67 - particella 1096, ha presentato una proposta progettuale mediante deposito di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/08 e s.m.i. per la realizzazione di un manufatto ad uso legnaia/deposito pellets, avente una superficie lorda pari a mq. 12,00 ed un’altezza massima pari a mt. 2,30, da collocarsi sul suddetto terreno, situato nell’area di pertinenza dell’immobile residenziale ubicato in Via della Costiera 5, identificato al Catasto Urbano alla Sezione BOR - Foglio 67 – mappale 341 - Sub 6;
- che il manufatto di cui trattasi può essere ricondotto tra quelli per i quali, ai sensi del richiamato art. 28 della legge 1 agosto 2002 n° 166, è possibile il rilascio di deroga da parte del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della A.S.L. ; più in particolare rientra nella tipologia dei locali tecnici, si tratta infatti di un ingombro posto all’interno di un giardino privato, di superficie coperta di 12 mq. e altezza massima di 2,30 m., esclusivamente destinato a deposito di materiale (legno) e come tale assimilabile ad un “locale tecnico” che le Norme Generali del P.U.C. definiscono “manufatti diversi dagli edifici” ;
- che la suddetta D.I.A. è pervenuta presso il competente Settore Sportello Unico dell’Edilizia in data 18/01/2017 e che la stessa prevede l’inizio dei lavori solo dopo aver ottenuto autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto ai fini di derogare la distanza minima dal cimitero, in quanto il costruendo manufatto verrebbe a posizionarsi ad una distanza di circa m. 64 dal punto più prossimo del perimetro del cimitero identificato con il toponimo “Cimitero di Fegino”;
- che la suddetta D.I.A. è corredata di:
 - a) dichiarazione con la quale la comproprietaria dell’immobile fornisce il proprio consenso alla presentazione dell’istanza e all’esecuzione dell’intervento edilizio in questione;
 - b) relazione tecnico-descrittiva delle opere;
 - c) elaborati grafici;
 - d) documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - e) parere favorevole alla deroga rilasciatoo dalla ASL con nota prot. 150079 in data 14/11/16;
 - f) dichiarazione del tecnico incaricato relativa all’incremento di carico gravante al suolo;
 - g) dichiarazione del progettista attestante che l’intervento non è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 5.2 – 5.6 e 11.2 del Decreto Ministeriale 22.1.08 n. 37;

Preso atto:

- che, trattandosi di area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 4/1999, è stata acquisita l’autorizzazione ai movimenti di terreno, rilasciata dalla Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti con provvedimento n. 59 V.I. in data 10/05/2016;
- che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza all’Ufficio Geologico, il quale, con nota prot. 35794 in data 01.02.2017, ha reso il proprio parere favorevole all’esecuzione dell’intervento;
- che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza al Municipio V Valpolcevera, il quale, con Decisione di Giunta Arg. N.9 del 16.02.2017, ha espresso il seguente parere: ”La Giunta del Municipio V Valpolcevera all’unanimità esprime in merito alla suddetta richiesta una valutazione positiva.”;

- che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza alla Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti, in relazione all'ammissibilità della riduzione della zona di rispetto cimiteriale e che detta Direzione, con nota prot. PG/2017/68283 del 28.02.2017 ha reso il proprio parere favorevole all'esecuzione dell'intervento;

Visto il parere favorevole della A.S.L., reso con nota prot. 150079 in data 14/11/16, dal quale si evince che non ostano ragioni igienico-sanitarie rispetto alle opere proposte e per quanto relativo alla richiesta di deroga propria della distanza cimiteriale;

Vista la relazione tecnica della Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti – Settore Sportello Unico dell'Edilizia, datata 02/02/2017, da cui si evince che la procedura individuata per la realizzazione di un manufatto ad uso legnaia/deposito pellets, avente una superficie lorda pari a mq. 12,00 ed un'altezza massima pari a mt. 2,30, risulta quella stabilita dalla vigente disciplina dell'attività edilizia (L.R. 16/08 e s.m.i.) e che la documentazione presentata a corredo della D.I.A. contiene gli atti necessari quale presupposto per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti di cui all'art. 28 della legge 166/2002 e all'art. 15, comma 6, del Piano Urbanistico Comunale, sopra richiamati, per autorizzare la riduzione della zona di rispetto cimiteriale del cimitero identificato con il toponimo "Cimitero di Fegino" al fine di realizzare un manufatto ad uso legnaia/deposito pellets, avente una superficie lorda pari a mq. 12,00 ed un'altezza massima pari a mt. 2,30, in Via della Costiera presso il civ. 5, come da progetto presentato in data 18/01/2017 presso il Settore Sportello Unico dell'Edilizia;

Visti:

- l'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166;
- il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18, in vigore dal 03.12.2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2002;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di autorizzare, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero identificato con il toponimo "Cimitero di Fegino" al fine di realizzare un manufatto ad uso legnaia/deposito pellets, avente una superficie lorda pari a mq. 12,00 ed un'altezza massima pari a mt. 2,30, in Via della Costiera presso il civ. 5, come da richiesta in tal senso pervenuta presso il Settore Sportello Unico dell'Edilizia in data 18.01.2017;

- 2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti per gli adempimenti di competenza e, in particolare, al Settore Sportello Unico dell'Edilizia per quelli connessi al rispetto delle procedure previste dalla L.R. 16/08 e s.m.i. per l'esecuzione delle opere;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2017-DL-81 DEL 15/03/2017 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO
CIMITERIALE DAL CIMITERO IDENTIFICATO CON IL TOPONIMO
"CIMITERO DI FEGINO" AI SENSI DELL' ART. 28 DELLA LEGGE 1
AGOSTO 2002 N. 166 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN
MANUFATTO AD USO LEGNAIA – DEPOSITO PELLETS NELL'AREA
DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DELLA COSTIERA 5**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

10/04/2017

Il Dirigente Responsabile
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2017-DL-81 DEL 15/03/2017 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO
CIMITERIALE DAL CIMITERO IDENTIFICATO CON IL TOPONIMO
"CIMITERO DI FEGINO" AI SENSI DELL' ART. 28 DELLA LEGGE 1
AGOSTO 2002 N. 166 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN
MANUFATTO AD USO LEGNAIA – DEPOSITO PELLETS NELL'AREA
DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DELLA COSTIERA 5**

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

12/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]